



Verbale : ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 12/03/2022

In data 12/03/2022 si è riunita l'assemblea straordinaria presso la sala riunioni del Patronato S. Gluseppe di Cavarzere. con il seguente

O.d.G.

1. Modifica art. 17 dello Statuto
2. Approvazione bilancio preventivo 2022
3. Varie ed eventuali

La prima convocazione è risultata deserta

Alla seconda convocazione risultano presenti:

Berto Giorgio (Presidente), Andreotti Stella, Del Biondo Ivo, Beltrami Sonia, Grandis Mauro, Bardelle Claudio, Haddad Jean Said, Bolzon Vanni, Conti Silvana, Pavanato Ugo, Zanasi Celestina.

1. Il presidente illustra la necessità di provvedere alla modifica dell' articolo n° 17,4° capoverso, che, come richiesto dal RUNTS, su indicazione del CAVV-CSV di Venezia, recita:
"Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno i 3/4 degli associati e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati".

Come richiesto dal RUNTS, si integra con i dati la parte riguardante i componenti del Direttivo, elencando come segue: nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, data di attribuzione incarico e ruolo. (vedi allegato)

I presenti votano favorevolmente all'unanimità.

2. Il presidente illustra il bilancio preventivo per l'anno 2022.
Si passa alla votazione: 10 favorevoli, nessun contrario, 1 astenuto
(Il Presidente non vota, come previsto dall' art. 17 dello Statuto).

La riunione termina alle ore 11,00.

La segretaria

Il Presidente

dallo
Ente;

N. 976 Serie 3
Registrato in Adria il 17/03/2022
Esatte Euro ESENTE
di cui Euro Bollo. Euro Registro
Euro Ipot. Euro Cat. Euro T.S.



Il Funzionario
Antonella Avanzo

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Vitaliano Mercurio

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi del D.L. 117/17, art. 82

STATUTO ASSOCIAZIONE

"IL CUORE PER AMICO CAVARZERE – CONA ODV"

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Il Cuore per Amico Cavarzere – Cona ODV" Organizzazione di Volontariato nel rispetto del D.lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia.

Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale.

L'Associazione ha Sede presso la Cittadella Socio-Sanitaria, via N. Sauro, n.30 a Cavarzere (Venezia).

L'eventuale trasferimento della Sede non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 – Statuto

L'organizzazione di volontariato "Il Cuore per Amico Cavarzere – Cona ODV" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare un eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari predisposto dal primo Consiglio di Amministrazione e le eventuali modifiche successive.

Art. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Art.4 – Modificazione dello Statuti

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La durata è fissata sino al 31.12. 2060.

Art. 5 – Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Art. 12 delle preleggi del Codice Civile

TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art.6 - Finalità nell'obbiettivo.

La specifica finalità dell'Organizzazione di Volontariato è quella di perseguire in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare favorisce l'aggregazione dei pazienti cardiopatici, i loro familiari e quanti sensibili alla prevenzione e lotta alle malattie cardiovascolari.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art.1 commi 1 e 2 delle Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni (A, art.5 D. Lgs 117/2017.
- A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in :
 - valorizzazione ed assistenza della persona;
 - servizi di tipo socio-sanitario;
 - far conoscere a tutta la popolazione l'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari;
 - sensibilizzare il maggior numero di persone ad una maggiore partecipazione ai problemi attinenti al recupero fisico e psicologico dei cardiopatici e diffondere con convegni, incontri e manifestazioni, pubblicazioni e strumenti di comunicazione multimediale, il beneficio della riabilitazione cardiologica;
 - istituire borse di studio, concedere contributi o premi finalizzati all'obiettivo di ricerca o studio socio-sanitario. L'assegnazione sarà regolata dal regolamento interno;
 - qualsiasi altra forma di iniziative atte a sostenere l'Unità operativa di Cardiologia di Chioggia.

L'Organizzazione non ha fini di lucro ed è apolitica/apartitica ed aconfessionale. Tutti i suoi associati dovranno prestare la propria opera gratuitamente (saranno rimborsate le spese sostenute per attività promosse dall'Associazione solo se autorizzate e con presentazione di adeguata documentazione). L'Organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. del D.lgs. 117/17.

Art. 7 - Ambito di attuazione delle finalità.
L'Organizzazione di volontariato opera nel territorio dei Comuni di Cavarzere e Cona nella provincia di Venezia e nella Regione del Veneto ed occorrendo su tutto il territorio italiano od estero.

TITOLO III **GLI ASSOCIATI**

Art.8 – Ammissione.

Sono soci dell'Organizzazione di volontariato tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri. L'ammissione dei soci è deliberata, con parere definitivo ed insindacabile, dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La delibera è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di

rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile. I soci dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie :

FONDATORI: persone fisiche che hanno deliberato la costituzione della presente Associazione e che versino le quote associative stabilite dal Consiglio di Amministrazione anno per anno;

ORDINARI: persone fisiche che versino le quote associative stabilite dal Consiglio di Amministrazione anno per anno;

BENEMERITI: persone fisiche che versino le quote associative stabilite, per loro, dal Consiglio di Amministrazione anno per anno;

SOSTENITORI: persone fisiche che effettuino una contribuzione significativa;

EMERITI: persone fisiche che, pur senza contribuzioni o donazioni si impegnino con forme particolari, al sostenimento dell'attività dell'Associazione. La quota associativa sarà a carico dell'Associazione medesima; il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può nominare un presidente onorario dell'Associazione scegliendolo tra quelle persone e/o soci che si sono particolarmente attivati per dare lustro e credibilità alla stessa o che per i loro meriti in campo medico e scientifico si sono adoperati, in tutti i modi, per aiutare le persone colpite da malattie cardiovascolari. Il presidente onorario non ha alcun potere legale rappresentativo, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art.9 – Diritti del socio.

I diritti sono:

- Di eleggere gli organi sociali dell'Associazione (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probi viri) e di esserne eletti negli stessi;
- Di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
- Di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, anno per anno.
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali secondo le regole stabilite dal successivo art. 12bis.
- Votare in Assemblea, purché iscritti ed in regola con la quota associativa nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D.lgs. 117/17 es.m.l .

Art. 10 – Doveri del socio.

I doveri sono:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
Il comportamento verso gli altri aderenti ed all' esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art.11 – Volontario ed attività di volontariato.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art.12 – Perdita della qualifica di socio.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 13 – Libri sociali.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- a) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi sociali,
- c) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale, presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia ed estratti.

TITOLO IV
GLI ORGANI SOCIALI

Art.14 – Organi Sociali.

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Organo di Controllo nei casi previsti dall'art.30 D.lgs. 117/17;
- Organo di Revisione Legale dei Conti, nei casi previsti dall'art.31 del D.lgs. 117/17;
- Il Collegio dei Probi Viri;
- Eventuali comitati: scientifico, dei volontari ed ogni altro deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

CAPO I : L'ASSEMBLEA

Art. 15 – Composizione.

L'Assemblea è composta da tutte le categorie di associati all'Organizzazione iscritti nel "Libro soci" ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa è convocata anche al di fuori della sede sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente nominato dai presenti.

Art. 16 – Convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta nel corso dell'esercizio sociale, su convocazione del Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Essa viene convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, al recapito risultante dal libro soci, oppure mediante affissione nella sede dell'Associazione.

L'Avviso di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, deve essere spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

È valida anche la comunicazione fatta a mezzo lettera, e-mail, WhatsApp, sms, messenger o consegnata a mano all'associato o qualsiasi forma di spedizione che nel tempo possa permettere una maggiore diffusione dell'informazione, purché vi sia conferma della ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere: il giorno, l'ora, il luogo gli argomenti da trattare (Ordine del giorno), sia in prima che in seconda convocazione, quest'ultima da tenersi almeno due ore dopo la prima.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea degli associati:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva i bilanci (consuntivo e preventivo) e sulla destinazione o copertura, rispettivamente dell'avanzo o disavanzo di gestione. In caso di avanzo di gestione esso sarà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali.
- delibera sull'ammontare dei contributi straordinari dovuti;
- approva e modifica l'atto costitutivo, lo statuto e il regolamento interno;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo ed il revisore
- nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probi viri;
- nomina e revoca i componenti di eventuali commissioni, comitati esecutivi, scientifici e culturali proposti dal Consiglio di Amministrazione.
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera su quant'altro demandato per legge e qui non menzionato.

Art.17 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati e con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero fino a tre deleghe.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 Codice Civile).

Art.18 – Votazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone (e le qualità delle persone).

Art. 19 – Verbalizzazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale – redatto dal segretario nominato dall'Assemblea – e sottoscritto anche dal Presidente.

Il verbale è redatto, a cura del Presidente, nella Sede dell' Organizzazione.

Ogni associato all'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne eventuale copia.

CAPO I I: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 – Composizione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri, più l'eventuale presidente onorario, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci tra i propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 21 – Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi membri, nella prima riunione dopo la nomina del Consiglio da parte dell'Assemblea.

Art. 22 – Durata e funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di tre anni. Si applica l'art.2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475. ter del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

IL Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di competenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RuntS (Registro unico nazionale terzo settore),
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati.
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Nel suo ambito vengono nominati un vicepresidente, un economo ed un segretario. Potrà deliberare l'accettazione di beni in comodato gratuito, eventualmente devoluti da terzi, e liberalità, mirate alla ricerca ed alla cura, che saranno assegnate ad un eventuale comitato scientifico. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione per l'esclusione di soci per la quale è richiesta la maggioranza dei due terzi di membri del Consiglio. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono tenuti regolari verbali sottoscritti dal segretario oltre che dal presidente e vengono raccolti e custoditi a cura del presidente presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati dagli aderenti all'Associazione.

CAPO III: IL PRESIDENTE

Art.23 – Elezione

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno.

Art.24 – Durata

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni o impossibilità per malattia grave perdurante più di dodici mesi.

L'Assemblea con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 – Funzioni.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita i poteri conferitigli dallo Statuto e dai Regolamenti; promuove e coordina tutta l'attività dell'Associazione, convocandone e presiedendone tutti gli Organismi, ad eccezione del Collegio dei Probi Viri, dei Revisori di Conti ed eventuali comitati scientifici; può delegare il vicepresidente allo svolgimento temporaneo di mansioni sue proprie ed incarichi speciali. Può fare tutte le operazioni sui conti correnti intrattenuti presso banche e poste; in assenza del Presidente le suddette operazioni vengono fatte dall'economo.

Sottoscrive i verbali del Consiglio di Amministrazione e cura che siano custoditi presso la Sede dell'Associazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

CAPO IV - ORGANI DI CONTROLLO

Art. 26 – Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla legge, art. 30 del D.lgs. 117/17 ovvero qualora sia ritenuto opportuno. L'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

CAPO V – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27 – Organo di revisione legale dei conti.

Nei casi previsti dalla Legge, art.31 del D. Lgs. 117/17, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una Società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

CAPO VI - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28 – Composizione.

Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Art. 29 – Durata e Funzioni.

Il Collegio dei Probi Viri dura in carica per un periodo di tre anni e può essere riconfermato in tutto od in parte.

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione, se ritenute di rilevante importanza dal Consiglio di Amministrazione, saranno deferite al Collegio dei Probi Viri che funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura. Delle eventuali delibere saranno redatti verbali su apposito libro sociali.

CAPO VII - IL COORDINATORE DEL GRUPPO DEI VOLONTARI

Art. 30 – ELEZIONE, DURATA E FUNZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno dei consiglieri quale coordinatore del gruppo dei volontari (soci attivi). Dura in carica lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione e nel corso del triennio può anche essere sostituito. Le funzioni del coordinatore sono quelle di organizzare, programmare l'attività dei volontari che prestano la loro opera negli uffici di Cavarzere e Cona o partecipano alle manifestazioni esterne.

Al coordinatore, se necessario, può essere affiancato un aiutante scelto tra i volontari, dura in carica lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione e può anche essere sostituito.

CAPO VIII – COMITATO SCIENTIFICO

Art. 31 – Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può costituire un comitato scientifico ad hoc per la proposizione e l'esame di progetti che determinano eventuali investimenti tecnologici o di ricerca. La sua nomina deve essere approvata dall'Assemblea ordinaria dei soci nella prima riunione dopo la nomina.

Il Comitato Scientifico ha una propria gestione all'interno delle direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Comitato Scientifico presenterà un rendiconto dell'attività svolta.

I fondi specifici del Comitato scientifico devono passare tramite l'Associazione.

Il Comitato Scientifico è formato da personalità dell'Unità Operativa di Cardiologia di Chioggia, idonee agli obiettivi da raggiungere e nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Durano in carica il periodo necessario allo sviluppo del progetto.

Del loro lavoro dovranno sottoporre al Consiglio di Amministrazione, relazione scritta.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 32 – Indicazione delle risorse.

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

1. Quote associative versate dalle varie categorie di soci;
2. Donazioni e lasciti testamentari di soci e non soci;
3. Attività di raccolta fondi;
4. Rimborsi da convenzioni;
5. Contributi e sponsorizzazioni da parte di persone fisiche, giuridiche, pubbliche e private;
6. Introiti attivi derivanti da iniziative proprie e da investimenti dell'Organizzazione di volontariato;
7. Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 117/201.
8. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di Bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.33 – I beni.

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione o ad essa lasciati per donazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella Sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la Sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 34 – Divieto di distribuzione e obbligo di utilizzo del patrimonio.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e entrate comunque nominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.35 – Contributi.

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche anche estranee all'Associazione.

Art.36 – Erogazioni, donazioni e lasciti.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Art.37 – Devoluzione dei beni.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017 e comunque orientati al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale con preferenza all'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale di Chioggia.

TITOLO VI **IL BILANCIO**

Art.38 – Bilancio e Conto Consuntivo .

I documenti di Bilancio dell'Associazione di volontariato sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117 /2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Conto Consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso mentre il Bilancio di Previsione contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17 l'Organizzazione redige il Bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO IX LA RESPONSABILITA'

Art.44 – Responsabilità ed assicurazione degli associati.

I soli aderenti all'Associazione che prestino la loro opera di volontariato sotto qualsiasi forma, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 45 – Responsabilità dell'Associazione.

L'Associazione di Volontariato risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle eventuali convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.46 – Assicurazione dell'Associazione.

L'Associazione può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

TITOLO X RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 47 – Rapporti con altri soggetti.

L'Associazione ha rapporti con altre associazioni analoghe aventi stessi scopi e finalità.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Disposizioni finali.

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 49 – Norma transitoria.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibile con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art.104 del D.lgs. 117/ 17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5- sexies del D.L. n. 148/2017 la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Segretario



Il Presidente

